

# Regolamento d'istituto

## CAPO I . ORGANI COLLEGIALI E DIRITTO DI RIUNIONE

### **Art. 1 - Norme generali**

Il regolamento interno dell'Istituto Tecnico Industriale "G.Caramuel" di Vigevano definisce norme generali di comportamento e di rapporto tra le componenti la comunità scolastica in modo da:

- a) garantire il conseguimento delle finalità educative che la scuola si propone, sia sul piano individuale, sia sul piano sociale;
  - b) impostare e sviluppare i rapporti interni su basi democratiche attraverso il rispetto, la collaborazione, l'impegno reciproco e la cooperazione delle varie componenti nell'adempimento dei rispettivi compiti e nella disposizione al dialogo e al confronto con le idee altrui;
  - c) favorire la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola per mezzo degli organi stabiliti dalla legge;
  - d) garantire agli studenti piena libertà di scelta nella presa di coscienza civile, sociale e politica della realtà;
  - e) rispettare le iniziative e le richieste degli studenti lasciando spazio alla sperimentazione e alla ricerca.
- Ogni rapporto, ogni iniziativa deve tenere nel massimo conto il rispetto della dignità umana di ogni componente la comunità scolastica e contribuire ad elevare il livello culturale dell'Istituto.

### **Art. 2 - Consiglio di istituto**

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'Istituto sono indicati dal D.I. n. 44 01/02/2001, negli articoli 8-10 del Testo Unico 16 aprile 94, nel CCNL/06, nonché nelle C.M. ed O.M. emanate dall'autorità scolastica. Il suo funzionamento è regolato da uno specifico regolamento.

### **Art. 3 - Collegio dei docenti**

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere notificato a ciascuna componente almeno cinque giorni prima della data stabilita, salvo in caso di convocazione straordinaria per motivi d'urgenza.

### **Art. 4 - Consigli di classe**

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o dal coordinatore di classe, con richiesta scritta e motivata.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere notificato a ciascuna componente almeno cinque giorni prima della data stabilita, salvo in caso di convocazione straordinaria per motivi d'urgenza.

### **Art. 5 - Organo di garanzia (O.d.G.)**

L'Organo di Garanzia interno, previsto dall'art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno 98 e D.P.R.n 235 del 21 novembre 2007), è competente per decidere in via definitiva sui conflitti in merito all'applicazione del presente regolamento e sui ricorsi riguardanti le applicazioni delle sanzioni disciplinari presentati entro 15 giorni dalla comunicazione di irrogazione. E' convocato dal Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla ricevuta del ricorso da parte dello studente maggiorenne o dell'esercente la patria potestà del minore.

L'O.d.G. decide nella prima votazione a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentito astenersi.

L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da:

- il Dirigente Scolastico
- 1 docente eletto in Collegio Docenti designato dal Consiglio di Istituto, che designerà anche un docente supplente per i casi di incompatibilità.
- 1 genitore eletto tra i rappresentanti di classe in apposita assemblea convocata dal Dirigente Scolastico, che designerà anche un genitore supplente per i casi di incompatibilità.
- 1 alunno eletto tra i rappresentanti di classe in apposita assemblea convocata dal Dirigente Scolastico, che designerà anche uno studente supplente per i casi di incompatibilità.

L'Organo di Garanzia viene eletto con cadenza biennale. Nelle more di elezione dell'Organo interno di Garanzia, qualora si rendesse necessaria la convocazione dell'organo stesso, il rappresentante degli alunni e quello dei genitori, obbligatori per legge, verranno designati in una apposita assemblea convocata allo scopo. Nel caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un appartenente all'organo collegiale che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore), verranno nominati i membri supplenti.

#### **Art. 6 - Diritto di riunione**

Tutte le componenti scolastiche (alunni, genitori, docenti, non docenti) possono riunirsi nei locali dell'Istituto, al di fuori dell'orario di lezione, costituendo gruppi di studio e di lavoro che abbiano come fine la discussione e il confronto su argomenti riguardanti la vita scolastica. Tali riunioni potranno effettuarsi dietro richiesta presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data prevista.

Nella richiesta dovrà essere indicato l'argomento dell'attività o del dibattito.

Nel caso che la riunione sia di soli alunni, occorre che la richiesta sia firmata da un responsabile, nella persona di un docente, il quale dovrà essere presente per tutta la durata della riunione. Prima di approvare la richiesta il Dirigente Scolastico dovrà accertare la rispondenza degli argomenti in discussione con le finalità educative dell'Istituto e dovrà indicare per iscritto i motivi di un eventuale rifiuto.

Non sarà concesso di usare come locali di riunione i laboratori e le officine.

Sarà concesso l'uso delle attrezzature (biblioteca, fotocopiatrice) solo in presenza del personale responsabile e su autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Qualora i gruppi non agiscano nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo, il Dirigente Scolastico potrà revocare il permesso di riunirsi nei locali dell'Istituto.

#### **Art. 7 - Diritto di Assemblea. Assemblee studentesche. Assemblea dei genitori. Manifestazioni studentesche.**

**1. Il diritto di assemblea** è regolato dagli articoli 12,13,14,15 Testo Unico del 16 aprile 1994 (D.L.n 297) che fanno parte integrante del presente regolamento.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea di classe o di Istituto degli studenti deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data fissata, corredata dall'ordine del giorno e, nel caso di assemblea di classe, della firma del docente in servizio nell'ora individuata e del coordinatore di Classe.

Nel caso si preveda la partecipazione di esperti esterni, l'assemblea dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

Sono consentite assemblee di istituto fino a 4 nell'anno scolastico e un'assemblea di classe al mese di durata massima di 2 ore. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

L'assemblea di Istituto degli studenti deve inviare il regolamento per il proprio funzionamento, o eventuali modifiche allo stesso, al Consiglio di Istituto entro due mesi dalla data di inizio delle lezioni.

Le assemblee dei genitori, di classe o di Istituto, potranno essere indette a richiesta degli stessi e concordate col Dirigente Scolastico. La richiesta, corredata dall'o.d.g., deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata. Il Dirigente Scolastico deve rispondere entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Di ogni assemblea di classe o di Istituto degli studenti e dei genitori sarà redatto un verbale che verrà consegnato al dirigente o ai suoi collaboratori, nel caso delle assemblee di istituto, al coordinatore di classe, nelle assemblee di classe.

Ulteriori altre precisazioni in merito alle procedure attuative saranno comunicate ad ogni inizio anno scolastico.

#### **2. Manifestazioni studentesche**

Le presenti disposizioni si applicano in occasione di manifestazioni studentesche di qualsiasi ordine e natura in orario e ambito scolastico.

- Le manifestazioni studentesche si dividono in :

- A) Manifestazioni nazionali: A1) Invio di delegazione  
A2) Assemblea d'Istituto  
A3) Interventi di esperti esterni  
A4) Astensione dalle lezioni
- B) Manifestazioni locali: B1) Invio di delegazione  
B2) Assemblea d'Istituto  
B3) Interventi di esperti esterni  
B4) Astensione dalle lezioni

- C) Manifestazioni d'Istituto C1) Assemblea d'Istituto  
C2) Interventi di esperti esterni  
C3) Astensione dalle lezioni
- D) Manifestazioni di corso, di interclasse, di classe  
D1) Assemblea d'Istituto  
D2) Interventi di esperti esterni  
D3) Astensione dalle lezioni

- Prima di promuovere qualsiasi manifestazione, i promotori dovranno rispettare la seguente procedura:
  - a) Manifestazione nazionale: comunicare per iscritto al dirigente scolastico relativa all'intenzione di partecipare alla manifestazione con indicazione delle modalità di partecipazione, con preavviso di almeno tre giorni.
  - b) Manifestazione locale: comunicare per iscritto al dirigente scolastico relativa all'intenzione di partecipare alla manifestazione con indicazione delle modalità di partecipazione, con preavviso di almeno tre giorni.
  - c) Manifestazione d'Istituto: rendere noto, per iscritto, al dirigente scolastico le problematiche che potrebbero essere causa di manifestazioni studentesche.  
Se entro il quarto giorno dalla presentazione della problematica il dirigente scolastico non avrà provveduto ad una risposta motivata, né gli altri soggetti responsabili delle problematiche saranno intervenuti adeguatamente, i promotori della manifestazione comunicheranno al dirigente, con almeno due giorni di anticipo, le modalità della manifestazione.
  - d) Manifestazione di corso, di interclasse, di classe: rendere noto, per iscritto, al dirigente scolastico le problematiche che potrebbero essere causa di manifestazioni studentesche.  
Se entro il quarto giorno dalla presentazione della problematica il dirigente scolastico non avrà provveduto ad una risposta motivata, né gli altri soggetti responsabili delle problematiche saranno intervenuti adeguatamente, i promotori della manifestazione comunicheranno al dirigente, con almeno due giorni di anticipo, le modalità della manifestazione.
- Le manifestazioni studentesche si devono svolgere distribuite in giorni diversi della settimana, evitando la concentrazione nello stesso giorno.

### **Art. 8 - Deroghe**

Tenuto conto della capienza limitata dell'Auditorium, considerati i problemi di sicurezza, all'assemblea degli studenti parteciperanno i soli rappresentanti di classe, i rappresentanti del Consiglio di Istituto e i rappresentanti della Consulta provinciale.

Al termine dell'assemblea di istituto potranno essere previste le assemblee nelle singole classi per dare ai rappresentanti la possibilità di riferire quanto avvenuto.

E' data facoltà al Dirigente Scolastico, in presenza di eventi o situazioni a suo giudizio eccezionali e che richiedono prese di posizione e delibere immediate, di derogare dal limite dei 5 giorni di preavviso per la convocazione dell'Assemblea.

### **Art. 9 - Diritto di opinione**

Come da art. 1 comma 4 dello statuto degli studenti e studentesse: "La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale." Alla luce della normativa esistente verranno predisposti spazi appositi da utilizzare allo scopo di garantire la libertà di espressione di tutta la comunità scolastica.

## CAPO II - STRUTTURE DI USO COLLETTIVO

### **Art. 10 - Biblioteca e Videoteca**

Il servizio è costituito dalla biblioteca di Istituto e dall'annessa sala proiezioni. Il materiale bibliografico sarà diviso in tre sezioni: emeroteca, libri non soggetti a prestito, libri soggetti a prestito. Sono esclusi dal prestito: le enciclopedie, i dizionari, gli atlanti, i testi con riproduzioni di opere d'arte.

**Art. 11 - Disciplina della consultazione dei testi**

I docenti possono consultare i volumi all'interno dell'Istituto anche fuori dell'orario previsto di apertura della biblioteca, facendone richiesta al responsabile.

I genitori e gli alunni sono ammessi alla consultazione negli orari previsti dal Regolamento di Biblioteca.

**Art. 12 - Accesso alla sala di consultazione e alla sala proiezioni**

La sala di consultazione è aperta, secondo l'orario stabilito annualmente, alla presenza di un docente a disposizione per la gestione dei prestiti e, nei limiti delle sue competenze disciplinari, per consulenze nello studio e nella consultazione.

Gli studenti possono accedere alla sala di consultazione anche per condurvi ricerche e lavori di gruppo sempre alla presenza del docente responsabile; in questo caso devono essere muniti di autorizzazione scritta del docente in servizio nella classe di appartenenza.

Con le stesse modalità gruppi di studenti possono accedere alla sala proiezioni per visionare i materiali della videoteca, previa prenotazione.

**Art. 13 - Disciplina del prestito dei testi**

Al prestito sono ammesse tutte le componenti scolastiche le quali dovranno rispettare le norme del regolamento della biblioteca affisse nella sala.

**Art. 14 - Biblioteca di specializzazione**

La biblioteca di specializzazione è una raccolta di volumi e supporti multimediali, disponibile nelle singole aule specializzate, che hanno come scopo:

- a) integrare gli argomenti trattati nei vari insegnamenti;
- b) approfondire e ampliare specifici interessi culturali degli allievi;
- c) mettere a disposizione dati e istruzioni tecniche.

**Art. 15 - Uso delle biblioteche di specializzazione**

La disciplina del prestito è regolata dalle stesse norme previste per la Biblioteca di Istituto.

**Art. 16 - Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.)**

Il servizio di informazione e consulenza psicologica è aperto a studenti, docenti e genitori secondo gli orari fissati annualmente e previa prenotazione.

Studenti singoli o a gruppi, che si recano presso il C.I.C. per consulenze devono essere muniti di prenotazione scritta, rilasciata dall'operatore in servizio. Tale prenotazione deve essere presentata al docente in servizio nella classe, al momento dell'uscita, e consegnata controfirmata dall'operatore del C.I.C. al momento del rientro.

**Art. 17 - Spazi comuni e interscuola**

Gli studenti che si fermano a scuola in vista di attività pomeridiane programmate dall'Istituto possono usare per l'intervallo di pranzo un locale idoneo avendo cura di lasciarlo poi in ordine e pulito, rispettando le modalità e le regole di utilizzo previste e comunicate.

**Art. 18 - Laboratori, Officine ed Aule Speciali dell'Istituto**

Le modalità di impiego delle attrezzature e di registrazione delle attività devono fare riferimento a quanto previsto dal Manuale della Qualità. Per il rispetto delle norme di sicurezza tutti gli utilizzatori (docenti, studenti e personale ATA) dei laboratori devono fare riferimento alle norme esposte nei locali utilizzati in accordo con DLG 81/2008. Tali norme vengono riviste all'inizio di ogni anno scolastico dai Responsabili di laboratorio. Ogni trasgressione di tali norme è sanzionabile.

**Art. 19 - Accesso fuori orario a laboratori, officine ed aule speciali**

Laboratori, officine e aule speciali dell'Istituto possono essere utilizzate dai docenti dell'Istituto per lavori attinenti la didattica, quando non sono impegnate per le lezioni pratiche, previo accordo con il responsabile e con l'obbligo di registrazione sull'apposito registro.

I laboratori, le officine e le aule speciali dell'Istituto possono essere utilizzati in orario pomeridiano dagli studenti che intendono esercitarsi o devono completare progetti e lavori loro assegnati, purché in presenza di personale scolastico responsabile delle attività, il quale si sia preventivamente accordato con il responsabile per l'uso delle attrezzature. Vale anche in questo caso l'obbligo della registrazione dell'attività svolta.

E' severamente vietato l'accesso ai laboratori da parte di estranei privi di autorizzazione.

L'utilizzo dei servizi del centro stampa è stabilito dal regolamento esposto.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

**Art. 20 - Orario delle lezioni**

L'orario di inizio e termine delle lezioni è deliberato per ogni anno scolastico dal Consiglio di Istituto sentiti i pareri di tutte le componenti scolastiche.

**Art. 21 - Frequenza alle lezioni**

Gli studenti possono assentarsi dalla classe durante l'ora di lezione per breve tempo per recarsi ai servizi, e comunque solo dopo aver ottenuto il permesso dall'insegnante; il permesso sarà concesso a non più di un alunno alla volta.

Gli alunni che dopo il cambio dell'ora o dopo l'intervallo tornino in classe con sensibile e ingiustificato ritardo saranno segnalati sul registro di classe. Ugualmente si procederà comunque in ogni caso d'assenza ingiustificata dalle lezioni.

La scuola comunicherà con adeguato anticipo eventuali entrate posticipate o uscite anticipate dovute a motivi organizzativi (assemblee sindacali dei docenti, assenze degli insegnanti, ecc.)

**Art. 22 - Ritardi**

Agli alunni che si presentano in classe alla prima ora con ritardo, l'insegnante segnala il ritardo sul registro di classe e sul libretto personale dell'alunno, così che la famiglia possa venirne a conoscenza.

E' facoltà del Dirigente Scolastico applicare le sanzioni di cui all'art.25.

Dopo l'inizio della seconda ora non sarà di norma consentita l'ammissione alle lezioni di alunni ritardatari privi di richiesta scritta di entrata posticipata.

Il coordinatore di classe segnala al Dirigente Scolastico e al consiglio di classe i casi di ritardi ripetuti per gli opportuni provvedimenti.

**Art. 23 - Permessi brevi**

Speciali permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita anticipata dall'Istituto sono concessi dal Dirigente Scolastico agli alunni che ne faranno richiesta motivata, soltanto per esigenze di orario dei mezzi di trasporto.

E' possibile chiedere permessi occasionali di entrata posticipata (comunque di norma non oltre le 10,00) o di uscita anticipata al Dirigente Scolastico, che si riserva facoltà di concederli o negarli, sentite eventualmente le famiglie e gli insegnanti delle ore di lezione interessate. Non sarà consentita l'uscita anticipata ad alunni minorenni, anche su richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. A tali alunni sarà permesso di allontanarsi dall'istituto prima del termine dell'orario delle lezioni solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, il quale firmerà in segreteria l'apposito registro.

Tutte le richieste di uscita anticipata vanno presentate all'inizio della prima ora di lezione.

Solo per gravi e giustificati motivi saranno concessi permessi di entrata posticipata e uscita anticipata relativi allo stesso giorno.

Il Dirigente Scolastico può chiedere di visionare la relativa eventuale documentazione probatoria (prenotazioni, attestati, ecc.).

**Art. 24 - Assenze**

Le assenze degli studenti dalle lezioni devono essere giustificate al Dirigente Scolastico o a un suo delegato dai genitori dell'alunno tempestivamente il giorno di rientro a scuola, sull'apposito libretto personale scolastico.

Gli alunni maggiorenni possono giustificare personalmente l'assenza sul libretto personale scolastico.

Quando un'assenza non è giustificata entro 3 giorni il Dirigente Scolastico o un suo incaricato deve informare i genitori dell'alunno anche se maggiorenne (vedi sanzioni disciplinari).

Le assenze non giustificate sono tenute in ogni caso in grave considerazione per la determinazione del voto di condotta e costituiscono comunque mancanza disciplinare sanzionabile come indicato nell'art.26

La scuola si riserva di informare la famiglia dell'alunno sulle assenze via via effettuate nel corso dell'anno.

**Art. 25 - Norme comportamentali (doveri dello statuto delle studentesse e studenti)**

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'Art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> **Art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti** 1. La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi.

Gli studenti e tutto il personale sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti vigenti all'interno dell'istituto.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e ad averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola, impegnandosi a garantirne l'ordine e l'igiene.

Gli studenti sono tenuti a presentarsi in classe muniti del corredo previsto per partecipare alle lezioni e alle esercitazioni, compreso il libretto per la comunicazione scuola-famiglia, strumento indispensabile per una proficua collaborazione tra la famiglia e l'istituzione scolastica

All'interno dell'istituto è severamente vietato fumare (come da normativa vigente)<sup>2</sup> "....."

Non sono ammessi turpiloquio e bestemmia

Nei locali e nelle aule attrezzate durante l'attività didattica non è consentito l'uso del cellulare né di altri dispositivi multimediali personali (come da normativa vigente)<sup>3</sup>

Nelle aule attrezzate non è consentito consumare cibi o bevande, nelle aule è consentito solo all'intervallo.

### **Art. 26 - Danneggiamenti**

All'interno dei locali dell'Istituto gli alunni hanno il preciso dovere di prestare attenzione nell'evitare danni agli impianti e alle attrezzature.

I danni arrecati all'edificio, agli armadi, ai banchi, alle sedie, alle attrezzature tecnico-didattiche e in genere a tutto il materiale scolastico, saranno risarciti da chi li ha provocati. In caso di non certa individuazione del responsabile, l'Istituto si riserva di chiamare a rispondere del danno, solidalmente, coloro che erano presenti nell'ora e nel luogo del danneggiamento.

Nel caso di danneggiamento intenzionale i responsabili incorrono nelle relative sanzioni disciplinari.

La Giunta Esecutiva si riserva comunque di tutelare gli interessi dell'Istituto anche ricorrendo all'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 27 - Mancanze disciplinari**

Sono ritenute mancanze disciplinari:

- Mancanze di rispetto, anche formale, nei confronti di compagni e di tutto il personale della Scuola
- Avere atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica
- Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate da questo regolamento
- Utilizzo scorretto delle attrezzature scolastiche e danni arrecati al patrimonio della scuola
- Danneggiamento intenzionale di aule o attrezzature scolastiche
- Fare assenze o ritardi non giustificati entro 3 giorni
- Frequentare le lezioni senza il materiale didattico o il libretto di comunicazione scuola famiglia
- Fumare all'interno dell'istituto.
- Usare il cellulare o altri dispositivi multimediali nelle aule ed aule attrezzate durante l'attività didattica
- Allontanarsi senza autorizzazione dall'edificio scolastico
- Allontanarsi dall'aula senza permesso dell'insegnante
- Usare turpiloquio e bestemmia
- Falsificare la firma di genitori e insegnanti
- Falsificare il voto di elaborati già corretti e valutati.

---

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici, nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale

<sup>2</sup> Art. 51 Legge 16 gennaio 2003 n 3 e Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 "...e' proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private ..."

<sup>3</sup> Nota ministeriale 30 del 15 marzo 2007 e Direttiva ministeriale n104 del 30/11/2007

- Sono ovviamente sanzionabili anche tutti i reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o rechino pericolo per l'incolumità delle persone.( Art. 1 DPR 235 21.11.07)

### Art. 28 - Procedimenti disciplinari

- 1) Chiunque rilevi l'infrazione la comunica tempestivamente al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore;
- 2) Il D.S., o un suo delegato, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di classe, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime, convocando altresì lo studente coinvolto ed eventualmente contattando la famiglia
- 3) Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l'allontanamento temporaneo dalla scuola, sono prese sempre dall'Organo Collegiale (CdC o CdI) individuato come competente e dopo avere instaurato il seguente procedimento disciplinare:
  - a) il D.S. o un suo delegato, entro tre giorni dalla infrazione, dopo l'accertamento della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, comunica allo studente e ai genitori/affidatari, la notifica di addebito;
  - b) lo studente ha facoltà di rispondere entro 1 giorno dalla notifica della contestazione e di produrre ulteriori prove e testimonianze a lui favorevoli;
  - c) il D.S. o un suo delegato, convoca il Consiglio di Classe, allargato alla componente dei genitori e degli studenti<sup>4</sup>, non prima di 5 e non oltre i 7 giorni successivi ;
  - d) il C.di C. è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; attua il procedimento disciplinare completando la fase istruttoria-testimoniale, definisce la proposta di sanzione, vota la delibera di sanzione;
  - e) nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui;
  - f) in caso di infrazioni particolarmente gravi spetta al Consiglio di Istituto la comminazione della sanzione (come previsto dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 e da Nota Circolare prot. 3602 del 31/07/2008). In tal caso il Consiglio di Istituto avvalendosi eventualmente di un docente del C.di C. quale testimone dei fatti, formula la proposta di sanzione e la vota.
  - g) In caso di convocazione il Consiglio di Istituto deve riunirsi entro e non oltre otto giorni dalla riunione del Consiglio di classe.
  - h) il provvedimento disciplinare adottato viene notificato per iscritto allo studente e ai genitori/affidatari.
  - i) Le sanzioni comminate vengono riportate sul fascicolo personale dello studente;

### Art. 29 - Provvedimenti e Sanzioni disciplinari

I tipi di provvedimento disciplinari, previsti in relazione alle categorie delle mancanze esposte nell'articolo 27 sono le seguenti

Provvedimento o sanzione disciplinare	Mancanze disciplinari	Organi competenti ad irrogarle	Conseguenze della sanzione
1. Ammonizione personale sul libretto	Consumo reiterato di cibi o bevande durante l'attività didattica  Mancanza del materiale scolastico	Docente	Voto di condotta
2. Ammonizione sul registro di classe riportata anche sul libretto	Mancanze reiterate del punto 1)  Assenze non giustificate entro 3 giorni  Ritardi alla prima ora non giustificati entro 3 giorni	Docente	Voto di condotta

<sup>4</sup> Nota Circolare prot. 3602 del 31.7.2008 "...tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o un genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga."

	<p>Ritardi non occasionali ai cambi dell'ora o a fine intervallo</p> <p>Mancanza occasionale del libretto personale (alla terza mancanza viene avvisata la famiglia)</p> <p>Turpiloquio e bestemmia</p> <p>Allontanamento dall'aula senza permesso dell'insegnante</p> <p>Usare il cellulare o altri dispositivi multimediali nelle aule ed aule attrezzate durante l'attività didattica. Il dispositivo utilizzato sarà ritirato dal docente presente, consegnato in presidenza e ritirato dal genitore.</p> <p>Mancanze nell'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate da questo regolamento</p> <p>Atteggiamenti di disturbo che impediscono il regolare svolgimento della lezione</p>		
3. Ammonizione del Dirigente sul registro di classe e sul libretto	Mancanze reiterate dei punti precedenti	Dirigente su segnalazione del Docente	Voto di condotta Segnalazione sul fascicolo personale
4. Attività pomeridiana a favore della comunità scolastica mirata, per quanto è possibile, al ripristino della situazione precedente al danno. 5. Allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni a seconda della gravità	<p>Mancanze di rispetto, anche formale, nei confronti di compagni e di tutto il personale della Scuola.</p> <p>Atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica.</p> <p>Utilizzo scorretto delle attrezzature scolastiche e danni arrecati al patrimonio della scuola (art.24 del presente regolamento)</p> <p>Danneggiamento intenzionale di aule o attrezzature scolastiche (art.24 del presente regolamento)</p>	Delibera del Consiglio di Classe secondo la procedura descritta nell'art.28	Voto di condotta Segnalazione sul fascicolo personale

<p>6. Allontanamento dalle lezioni per un periodo da 5 a 15 giorni</p>	<p>Mancanze disciplinari reiterate dei punti precedenti e già sanzionate .</p> <p>Atti lesivi dell'incolumità fisica e/o psicologica dell'altrui persona</p> <p>Comportamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri.</p> <p>Falsificazione della firma di genitori e insegnanti</p> <p>Falsificazione del voto di elaborati già corretti e valutati e di documenti ufficiali (in caso di discordanza fa fede il voto sul registro del docente)</p>	<p>Delibera del Consiglio di Classe secondo la procedura descritta nell'art.28</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Segnalazione sul fascicolo personale</p> <p>Esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi di istruzione programmati per l'anno scolastico corrente</p>
<p>7. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni</p>	<p>Comportamenti gravemente scorretti che comportino atti di violenza e/o violazioni della dignità della persona</p> <p>Comportamenti offensivi gravissimi che ledano i diritti fondamentali della persona umana</p>	<p>Delibera del consiglio di Istituto secondo la procedura descritta nell'art.28</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Segnalazione sul fascicolo personale</p> <p>Esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi di istruzione programmati per l'anno scolastico corrente</p>
<p>8. Non ammissione allo scrutinio finale</p>	<p>VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE CIVILE E CODICE PENALE</p>	<p>Delibera del consiglio di Istituto secondo la procedura descritta nell'art.28</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Segnalazione sul fascicolo personale</p> <p>Segnalazione all'autorità giudiziaria</p> <p>Esclusione dalle visite guidate e/o dai viaggi di istruzione programmati per l'anno scolastico corrente</p>
<p>9. Non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE CIVILE E CODICE PENALE</p>	<p>Delibera del consiglio di Istituto secondo la procedura descritta nell'art.28</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Segnalazione sul fascicolo personale</p> <p>Segnalazione all'autorità giudiziaria</p>

			Esclusione dalla visite guidate e/o dai viaggi di istruzione programmati per l'anno scolastico corrente
--	--	--	---

Per il mancato rispetto del divieto di fumare, si applica quanto stabilito dalla legge vigente Art. 51 Legge 16 gennaio 2003 n 3: sanzione pecuniaria irrogata dal responsabile individuato dal Dirigente Scolastico.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali alla mancanza disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Per le mancanze di cui al punto 5,6, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. L'irrogazione della sanzione sarà condizionata anche dalla reiterazione di un comportamento già sanzionato.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono inflitte anche ai candidati esterni. ( Art. 1 DPR 235 21.11.07)

#### **Art. 30 - Ricorsi**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto dell'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo interno di Garanzia di cui all'art. 5, che decide nel termine di dieci giorni.

#### **Art. 31 – Patto educativo di corresponsabilità**

Contestualmente all'iscrizione della singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Il patto viene consegnato con una copia del presente regolamento.

Tale patto, allegato al presente regolamento, rimane in vigore fino a successive modifiche come normato dall'art.29 del presente statuto. ( Art. 1 DPR 235 21.11.07)

#### **Art. 32 - Attività culturali e sportive**

Per quanto riguarda partecipazioni onerose a spettacoli, visite di istruzione, gare sportive, ecc. il Consiglio di Istituto delibera di volta in volta sentiti i Consigli di classe e su indicazioni generali del Collegio Docenti, anche delegando il Dirigente Scolastico.

Sarà favorita la partecipazione degli studenti ad iniziative culturali gratuite organizzate da enti pubblici e organizzazioni culturali (Regione, Enti locali, biblioteche civiche) se ciò avviene senza alcun pregiudizio per la didattica.

Le attività culturali e sportive integrative - se non già previste dal P.O.F. - possono essere proposte sia dai docenti che dagli alunni dell'Istituto e devono ottenere l'autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

#### **Art. 33 – Modifiche**

Iscrivendosi alla scuola la famiglia e l'alunno accettano il presente regolamento d'Istituto.

Per tutto ciò che non è esplicitamente menzionato valgono le vigenti leggi dello Stato.

Modifiche al presente regolamento, e al Patto educativo di corresponsabilità, per consentire all'Istituto di dotarsi di una normativa adeguata all'evoluzione del costume e all'aggiornamento annuale del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), possono essere deliberate dal Consiglio d'Istituto, previo parere del collegio docenti, dopo un opportuno studio da parte di una Commissione mista, nella quale siano rappresentate tutte le componenti della scuola.